

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 1° AGOSTO 2012

FONDO DI ENTE RELATIVO AL PERSONALE DELLE AREE A B E C
PER L'ANNO 2012

IL COMMISSARIO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2010 e 16 marzo 2011 con i quali, rispettivamente, è stato nominato del Commissario straordinario dell'Unire ed è stata disposta la proroga dell'incarico stesso;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59* ;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO in particolare l'art.14, comma 29, della predetta legge n. 111/2011 che conferma nei confronti del personale dell'Agenzia l'applicabilità della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza;

VISTO l'art. 3, comma 9, del decreto legge 27 giugno 2012, n. 87 con cui è stata disposta la soppressione dell'Agenzia a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo e per l'effetto il trasferimento del personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quali amministrazioni incorporanti;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 2, del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 testualmente recita "*al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.*"

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla formale costituzione del fondo di ente del personale delle aree professionali A, B e C anche per l'annualità 2012;

VISTI in particolare gli articoli :

- 31, comma 1, del CCNL 1998-2001 alinea a), b), c), i), j) ed l);

- 4, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-2001 alinea a), b), c) ed e);

- 4, comma 8, del CCNL biennio economico 2000-2001;
- 4, comma 10, del CCNL biennio economico 2000-2001;
- 25, commi 2 e 3, del CCNL 2002-2005;
- 5, comma 1, del CCNL biennio economico 2004-2005;
- 36, comma 1, del CCNL biennio economico 2006-2007;
- 1, comma 2, del Contratto integrativo del CCNL biennio economico 2006-2007;

TENUTO CONTO della certificazione dei fondi per le annualità 2009 e 2010 di cui alle note n. 52676/2012 e n. DFP 23913 P-4.17.1.14.5 /2012 rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, commi 189 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 con il quale è stato previsto che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non possa eccedere quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10 per cento;

VISTO altresì l'art. 9, comma 2-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 in base al quale *a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

VISTA la deliberazione n. 95 del 14/10/2011 con cui è stato determinato l'ammontare del fondo di ente per l'anno 2010 pari ad euro 2.133.856;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 12 del 15/4/2011 sulle modalità di riduzione del fondo previste dal richiamato art. 9, comma 2 *bis*, della legge n. 122/2010;

RICHIAMATA altresì la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 11 maggio 2012 (prot. ASSI n. 30068/2012) in ordine alle risorse aggiuntive di cui all'art. 4, comma 10, del CCNL biennio economico 2000-2001;

CONSIDERATO che, in ragione del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno al 2012 rispetto al valore medio relativo al 2010 il fondo è soggetto alla riduzione di cui al richiamato art. 9, comma 2 *bis*, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 nella percentuale del 2,1;

TENUTO CONTO delle cessazioni intervenute nell'anno 2011 e delle conseguenti riassegnazioni al fondo ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo cpv del CCNL biennio economico 2000-2001;

VISTA la relazione illustrativa del Segretario generale

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DELIBERA

il fondo per i trattamenti accessori del personale della aree professionali A, B e C relativo all'anno 2012, costituito secondo l'allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione, è determinato in euro 2.089.000,00.

Il predetto fondo, così come sopra quantificato, è ridotto per l'annualità 2012 di una somma pari ad euro 247.948,00 per le finalità di finanziamento degli sviluppi economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CCNL 2000-2001.

f.to Il Commissario
Claudio Varrone

COMPOSIZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI -ANNO 2012

<i>importi confluiti nel fondo 2004</i>		
risorse fisse		1.577.345,44
incrementi ex art. 4 del CCNL biennio 2000/2001		
punto 3, lett. c) - ria personale cessato anni 2000-2003		23.733
art. 4, punto 3, lett. e) CCNL 200/2001 (1,50% monte salari 1999)		67.557,00
art. 4, punto 8 CCNL 2000/2001 (0,36% monte salari 1999)		8.107,00
art. 4, punto 3, lett. a) CCNL 200/2001 (0,57% monte salari 1999)		25.672,00
art. 4, punto 10 CCNL 2000/2001		400.000,00
art. 25, comma 4; CCNL biennio 2002/2003 (fondo qualifiche ad esaurimento)		10.671,00
incrementi ex art. 25, comma 2, CCNL biennio ec 2002/2003		41.753,00
totale		2.154.838,44
<i>fondo 2004 certificato</i>		2.222.200
<i>decurtazione del 10% di cui all'art. 67, comma 5, legge 133/2008</i>		222.220
<i>limite ai sensi dell'art. 67, comma 5, L. 133/2008</i>		1.999.980
<i>risorse da CCNL non confluite nel fondo 2004</i>		
art. 4, punto 3, lett. c) CCNL 2000/2001 (ria personale cessato) <i>anni 2004-2010</i>		55.398,72
	anno 2011 rateo	€ 2.573,32
	anno 2011 annuo	€ 5.572,06
art. 5, comma 1, CCNL 2004-2005 (0,69% monte salari 2003 = € 6.188.813)		42.702,81
art. 36, comma 1, CCNL 2006-2007 (0,16% monte salari 2005)		8.729,99
art. 1, comma 2 del CCNL integrativo biennio 2006-2007 (0,55% monte salari 2005)		30.009,35
totale		2.144.966
<i>limite e riduzioni art. 9, comma 2-bis dl n. 78/2010</i>	<i>fondo 2010 (limite)</i>	2.133.856
	<i>% di riduzione automatica per cessazioni</i>	2,10
	<i>importo della riduzione</i>	44.856
TOTALE FONDO 2012		2.089.000
DECURTAZIONI FONDO PER PASSAGGI INTERNI		247.948
RESPONIBILITA' DEL FONDO AL NETTO DEI PASSAGGI		1.841.052



Servizio Affari generali

AII. 2

COSTITUZIONE FONDO DI ENTE RELATIVO AL PERSONALE DELLE AREE A, B e C PER L'ANNO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

In data 27 giugno 2012, con decreto legge n. 87 è stata disposta la soppressione dell'ASSI a decorrere dalla data di conversione del decreto medesimo.

Nelle more della legge di conversione, e comunque nel successivo periodo transitorio intercorrente tra la soppressione dell'Agenzia ed il trasferimento del personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché all'Agenzia delle dogane e monopoli, quali Enti incorporanti, deve ritenersi che per il personale continui a trovare applicazione il trattamento giuridico ed economico stabilito dai contratti collettivi di comparto nonché dai contratti integrativi di ente.

In tal senso è la previsione di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 secondo cui

“ Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.”

1. Normativa di riferimento

La costituzione del fondo di Ente relativo al personale delle aree A B e C per l'anno 2011 è regolata, in aggiunta alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali riportate integralmente nel preambolo della deliberazione, dalle seguenti norme legislative:

- art. 1, commi 189 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, ai sensi del quale *“l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa (...) degli Enti Pubblici non economici (...), determinato ai sensi delle rispettive norme contrattuali, non può eccedere quello previsto per il 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui*

Ufficio del personale



all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, ove previsto, dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”;

- commi 2 e 4 dello stesso articolo 67 che hanno previsto la disapplicazione per l'anno 2009 di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa, ferma restando la disposizione del comma 191 dell'art. 1 citato, ai sensi del quale *“l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004”;*
- art. 7-bis del d.l. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 ed, in particolare, comma 1 bis, aggiunto dall'art. 7 ter, comma 15, del d.l. n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009, che, pur lasciando ferma la disapplicazione di cui al comma 2 dell'art. 67 citato, ha demandato ad un successivo dPCM l'individuazione, per l'anno 2009, dei criteri, dei tempi e delle modalità volti ad utilizzare per la contrattazione collettiva nonché per le finalità di cui al comma 1 del precitato art. 67, tra le altre, le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;
- dPCM 2 luglio 2009 di individuazione delle modalità di accertamento delle risorse di cui al precitato art. 7 ter, comma 15, del d.l. n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009.
- art. 9, comma 2-bis della legge n. 122/2010 il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.*

L'Ente si è inoltre attenuto alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle Finanze con circolare n. 28 del 14 giugno 2006 , n. 31 del 14 novembre 2008 e da ultimo con circolare n. 12 del 15/4/2011 avente ad oggetto *“applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni , nella legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

2. Determinazione del fondo 2012.

Il fondo 2012 è stato quindi quantificato sulla base della normativa contrattuale vigente per il comparto EPNE tenuto conto, sia del limite imposto dall'art. 67 del d.l. n. 112/2008, sia da quello determinato dall'art. 9, comma 2-bis , della legge n. 122/2010.

In particolare l'ammontare del fondo è stato calcolato includendo tutte le risorse certe e stabili, e comunque consolidate, che concorrono alla determinazione dell'ammontare del fondo per l'anno 2004. In particolare, non essendo mutate le condizioni e permanendo i presupposti, nel richiamare la nota MEF al protocollo ASSI n. 30068 del 15/5/2012, sono stati assegnati anche per il 2011 euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 10 del CCNL biennio economico 2000-2001. A tale somma è stato applicato il limite di cui al predetto articolo 67 e pertanto , come per le precedenti

annualità, lo stesso è stato determinato applicando la riduzione del 10% sull'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2004, certificato dai competenti organi di controllo (€ 2.222.200,27) e per l'effetto quantificato in € 1.999.980,00.

Ai sensi del comma 191, dell'art. 1, della legge finanziaria 2006 nell'attuale formulazione, il fondo è stato quindi incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nel fondo dell'anno 2004.

In particolare gli incrementi consolidati riguardano la RIA del personale cessato negli anni 2004-2010, cui si aggiunge - a regime - quella del personale cessato nel 2011 quantificato in euro 5.572,06 ed il rateo (parte variabile) per la medesima annualità pari ad euro 2573,32 (art. 4, punto 3, lettera c). La tabella che segue riporta analiticamente i dati relativi alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato.

Tabella 1

NOME	data cessazione	RIA mensile	economia RIA a regime dal 2012	Economia RIA 2011 rateo una tantum
MARIANI	31/01/2011	€ 209,51	€ 2723,63	€ 2.496,66
BOCCI	31/12/2011	€ 201,42	€ 2618,46	€ 0,00
CAMPANELLI	31/08/2011	€ 17,69	€ 229,97	€ 76,66
FILIPPI	15/08/2011	0	0	0
TOTALE			€ 5.572,06	€ 2.573,32

Gli ulteriori incrementi, invariati rispetto ai fondi 2009 e 2010, riguardano le poste inserite ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 2004-2005 (0,69% monte salari 2003 = € 6.188.813), dell'art. 36, comma 1, CCNL 2006-2007 (0,16% monte salari 2005) e dell'art. 1, comma 2 del CCNL integrativo biennio 2006-2007 (0,55% monte salari 2005).

L'importo totale così ottenuto, pari ad euro 2.138.546,00, è stato ricondotto al limite di cui al precitato art. 9, comma 2 bis della legge n. 122/2010 e determinato per l'effetto in euro 2.133.856,00 corrispondente all'importo del fondo per l'annualità 2010 di cui alla deliberazione n. 95/2011.

Si è provveduto poi a ridurre il fondo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio ai sensi del predetto art. 9, comma 2 bis secondo le indicazioni fornite dal MEF con circolare n. 12 del 15 aprile 2011¹.

¹ Circolare MEF 12/2011 "Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.



La tabella di seguito illustra la riduzione percentuale apportata che, quantificata in euro 44.856,00 determina un fondo pari ad euro 2.089.000 . I dati relativi ai presenti in servizio sono estrapolati dalla tabella T1 del conto annuale di ciascun anno di riferimento.

Tabella 2

presenti al 1°/1/2010.	presenti al 31/12/2010	semisomma 2010	valori %	riduzione %
164	169	166,5	100	2,1%
presenti al 1°/1/2012	stima presenti al 31/12/2012	semisomma		
166	160	163	98	

3. Determinazione delle risorse necessarie al finanziamento delle progressioni per l'anno 2012.

In merito a tali risorse è stata data applicazione all'art. 4 del CCNL 2000-2001 e segnatamente al comma 1, in combinato disposto con il comma 3, lettera d), in base ai quali le progressioni economiche all'interno di ciascuna Area ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL del 16.2.1999, nonché degli sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione integrativa. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di Area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

In particolare quindi sono state quantificate le risorse da assegnare al capitolo stipendi tenuto conto della somma già destinata per tale finalità nell'annualità 2011 pari ad euro 253.015,00 decurtata delle riassegnazioni a regime per cessazioni intervenute nel 2011 di cui al richiamato articolo 4, quantificate in euro 5.067,75 secondo la tabella 3 che segue. Per l'effetto il fondo è stato ridotto di euro 247.948,00.

Le economie derivanti dal minor utilizzo registrato nell'anno di cessazione 2011 sono state a consuntivo quantificate in euro 3.895,13 .

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo".



UNIRE
gente e cavalli

Tabella 3

NOME	data cessazione	Posizione ingresso	Posizione uscita	stipendio annuo in ingresso *13 mensilità	stipendio annuo in uscita 13 mensilità	Risparmio a regime dal 2012	rateo minor utilizzo 2011
MARIANI	31/01/2011	C3	C5	€ 25.068,39	€ 29.317,62	€ 4.249,23	€ 3.895,13
BOCCI	31/12/2011	C1	C2	€ 22.910,16	€ 23.728,68	€ 818,52	€ 0,00
CAMPANELLI	31/08/2011	C1	C1	€ 22.910,16	€ 22.910,16	€ 0,00	€ 0,00
FILIPPI	15/08/2011	C1	C1	€ 22.910,16	€ 22.910,16	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE						€ 5.067,75	€ 3.895,13